

## Dispositivo dell'art. 44 Costituzione

Fonti → Costituzione → PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini → Titolo III - Rapporti economici

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [840c.c.], fissa limiti alla sua estensione [846 c.c.] secondo le regioni e le zone agrarie <sup>(1)</sup>, promuove ed impone la bonifica delle terre [857 c.c.], la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive <sup>(2)</sup>; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane <sup>(3)</sup>.

### Note

*(1) Il fine cui tende il costituente è quello di ricostituire le c.d. unità produttive, cioè le aree di terreno minime, per consentire un'adeguata coltivazione dei fondi, anche smembrando gli appezzamenti di terreno già esistenti (cioè imponendo vincoli ed obblighi ai proprietari terrieri). Più in generale, lo scopo perseguito è quello di garantire rapporti sociali equi tra coloro che possiedono la terra e la coltivano ma anche quello di assicurarne uno sfruttamento migliore.*

*(2) Anche la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo tendono allo scopo di migliorare lo sfruttamento terriero e di garantire equità sociale, in particolare attraverso l'ammodernamento delle tecniche di coltivazione. Entrambe possono essere realizzate sia corrispondendo incentivi finanziari sia imponendo precisi oneri.*

*(3) La tutela delle zone montane, che si spiega con la tendenziale situazione di disagio che le caratterizza, è stata affidata ad enti locali che, rappresentando i comuni, hanno lo scopo di realizzare in modo associato la gestione dei servizi, dei costi e di altre funzioni. Questi enti sono costituiti dalle Comunità Montane, che sono state sostituite, in alcuni casi, dalle Unioni dei Comuni.*